

ciò contrasta con la volontà del Parlamento che, con l'approvazione della legge n. 124 del 1999, ha previsto il riconoscimento della professionalità acquisita —:

se non ritenga che le procedure di reclutamento dei docenti precari, così come previste dall'ordinanza ministeriale n. 153 del 1999, svuotando di contenuto il riconoscimento della professionalità acquisita, di fatto tendano a modificare quanto stabilito dal Parlamento in fase di approvazione della legge n. 124 del 1999 e quindi a stravolgere la volontà del legislatore;

se non ritenga che l'inevitabile accoglimento in sede giurisprudenziale dei ricorsi da parte degli esclusi provocherà, con l'annullamento dell'ordinanza, ulteriori drammatiche conseguenze sull'assetto organizzativo della docenza nella scuola italiana;

se sia a conoscenza che anche l'onorevole Teresio Delfino, sottosegretario alla pubblica istruzione, in un'intervista rilasciata al settimanale *Italia Oggi* in data 22 giugno 1999, ha espresso le stesse perplessità e preoccupazioni circa la legittimità e correttezza della citata ordinanza ministeriale;

se non ritenga, pertanto, necessario intervenire urgentemente con una nuova ordinanza, che ripristini i livelli minimi di coerenza e rispetto della legge circa le prove finali da espletare per gli insegnanti precari, anche alla luce del fatto che la Corte dei conti non ha ancora registrato il provvedimento, e per adeguarsi alla volontà del Parlamento, a cui la Costituzione ha demandato in esclusiva la funzione legislativa. (3-05046)

(4 febbraio 2000)

(ex 5-06468 del 7 luglio 1999).

MAZZOCCHIN e SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

con la legge n. 124/99, all'articolo 2, comma 4, si è prevista la tutela della

professionalità acquisita dai docenti precari in tanti anni di servizio nella scuola;

nell'ordinanza ministeriale attuativa, emanata in data 15 giugno 1999, vengono invece adottati dei criteri, in materia di valutazione del punteggio di abilitazione, che in realtà risultano penalizzanti per i precari rispetto a quelli adottati in precedenti concorsi;

in passato il punteggio, nei concorsi ordinari e riservati, era espresso in ottantesimi, poi convertito in centesimi; in questo modo un docente che acquisiva un punteggio di 80/80 vedeva automaticamente il proprio punteggio riconvertito in centesimi e si ritrovava con 100/100;

nell'attuale concorso riservato la valutazione sarà espressa direttamente in centesimi, sommando agli ottanta punti massimi dell'esame i venti punti massimi del servizio prestato in ragione di 1,8 punti per anno di servizio;

a questo si aggiunge che verrà considerato solo il servizio prestato specificamente nella classe di concorso per la quale ci si abilita e, di conseguenza, tutto il punteggio maturato nelle altre classi di concorso in cui il candidato ha prestato servizio non verrà valutato —:

se non ritenga che la suddetta ordinanza ministeriale sia decisamente in contrasto con quanto legiferato dal Parlamento che chiedeva fosse riconosciuta la professionalità acquisita dai precari;

come e se si intenda « riparare » agli effetti negativi dell'ordinanza, senza ovviamente bloccarla, affinché sia dato il giusto riconoscimento a tutti quei docenti precari che per anni hanno fornito un servizio utile alla scuola italiana;

se non si ritenga opportuno, ad esempio, emanare un'ordinanza « correttiva » che lasci la valutazione del punteggio di abilitazione in ottantesimi, da trasformare in centesimi al momento dell'inserimento della graduatoria per soli titoli, inserendo nel contempo la valutazione del punteggio per tutto il servizio globalmente maturato

negli anni (e non solo quello relativo alla specifica classe di concorso per cui ci si abilita) all'interno del voto di abilitazione.
(5-05050)

(7 febbraio 2000)

(ex 5-06432 del 1° luglio 1999).

(Sezione 7 – Accorpamento del liceo classico « Francesco Cicognini » di Prato all'istituto magistrale « Gianni Rodari »)

G) Interrogazione:

MALGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il liceo classico statale « Francesco Cicognini » di Prato, in base alla circolare del provveditorato agli studi di Prato, datata 29 luglio 1999, sarà aggregato all'istituto magistrale statale « Gianni Rodari » con la denominazione di istituto statale di istruzione classica-magistrale « F. Cicognini-C. Rodari »;

il liceo « Cicognini » è un istituto scolastico di tradizione più che secolare, presso il quale, usufruendo dell'annesso convitto, hanno studiato personalità che hanno onorato la cultura italiana del Novecento, fra cui Gabriele d'Annunzio e Curzio Malaparte;

l'accorpamento di un liceo classico a un istituto magistrale, sotto la denominazione di istituto, non garantisce la continuità e la specificità del progetto educativo proprio di tale scuola, fondato su un saldo nucleo di discipline umanistiche, anche scientifiche, finalizzato alla formazione integrale dell'uomo, non su un assemblaggio di materie propedeutico alla preparazione professionale;

gli istituti magistrali tendono progressivamente a trasformarsi, per sopperire alle esigenze del mercato del lavoro, in istituti linguistici, per cui sussiste il rischio che nel futuro istituto unificato lo studio

delle lingue classiche venga ridimensionato a favore di quello delle lingue moderne;

contro l'accorpamento del « Cicognini » al « Rodari » era stata promossa una raccolta di firme sottoscritta da molti nomi illustri della cultura pratese, ex allievi del liceo e non, e il « Cicognini » aveva comunque dato prova di sapersi rinnovare nella tradizione, integrando all'insegnamento della matematica quello dell'informatica;

l'aggregazione del « Cicognini » al « Rodari » è uno dei tanti casi di soppressione di licei illustri, e nella vicina Firenze solo la mobilitazione delle famiglie, degli ex allievi e del mondo politico e culturale è riuscita a far slittare di un anno l'accorpamento del liceo classico « Dante » — che fu la scuola di Giovanni Pascoli e Francesco Baracca — al liceo classico « Galileo »;

i rigidi parametri numerici previsti dalla nuova normativa penalizzano in particolar modo i licei, scuola d'eccellenza che non può contare sull'alto numero di iscritti di cui beneficiano invece istituti tecnici e professionali —:

se non intenda sospendere il provvedimento di accorpamento del « Cicognini » al « Rodari » e prevedere, con decreto ministeriale, una deroga ai parametri previsti per la soppressione degli istituti con meno di cinquecento iscritti a favore di licei storici, la cui identità e la cui memoria rischiano di andare smarrite nel caso di innaturali ibridazioni con altri istituti.

(3-04218)

(14 settembre 1999).

(Sezione 8 – Modalità di riscossione di crediti degli enti previdenziali)

H) Interrogazione:

SIMEONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge 28 settembre 1998, n. 337, nell'ambito dei principi cui informare la delega al Governo per il riordino della

disciplina relativa alla riscossione, ha, tra l'altro, affidato alle esattorie il compito di provvedere alla riscossione coattiva dei crediti vantati da tutti gli enti pubblici, ivi compresi gli enti previdenziali (Inps, Inail, Inpdap, eccetera);

nella fase precedente all'entrata in vigore della novella, gli enti previdenziali, per effetto della legge n. 389 del 1989, avevano la facoltà, ma non l'obbligo, di trasferire alle esattorie i crediti contributivi, ai fini del loro recupero coatto;

nel 1990 gli enti previdenziali — in particolare l'Inps — trasferirono alle esattorie crediti da recuperare per migliaia di miliardi, così avviando un'operazione che si è rivelata assolutamente negativa per gli enti interessati che, a tutt'oggi, poco o nulla hanno incassato di quei crediti, dei quali spesso non si conosce neppure la sorte;

di converso, la scelta dell'Inps di procedere direttamente al recupero dei crediti prima che entrasse in vigore la recente normativa si è dimostrata felice, nonostante abbia richiesto l'impiego di enormi risorse umane e strumentali, reso necessario un processo di potenziamento informatico e fatto sorgere l'esigenza di assumere oltre 100 avvocati, assegnati in prevalenza alle sedi del nord Italia, dove maggiori erano le possibilità di recupero;

pur a fronte di tale situazione, il legislatore è intervenuto in materia con l'inopinata statuizione contenuta nella citata legge di delega n. 337 del 1998, le cui deleterie conseguenze appaiono evidenti agli occhi di tutti;

nel 1998 l'Inps ha recuperato circa 4.000 miliardi, confermando il *trend* positivo degli anni precedenti, dimostrando una vitale e spiccata capacità nella gestione delle attività di recupero crediti, a fronte della quale appare inammissibile lo svuotamento di funzioni che non consentirebbe all'istituto di provvedere al recupero di crediti anche di minimo valore;

un'ulteriore conseguenza dell'« esproprio » posto in essere dalla nuova normativa ai danni degli istituti previdenziali è

legata ad un'ingiustificata rigidità delle procedure di recupero esattoriale, con il connesso accentuarsi delle condizioni di difficoltà delle imprese, in particolare quelle medio-piccole (artigiani e commercianti), che non godrebbero più di quella sorta di « riguardo » da sempre riservata dagli istituti stessi, in particolare dall'Inps, agli operatori del mondo del lavoro, venendo incontro alle loro difficoltà —:

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, almeno nei primi cinque anni di attivazione della procedura, sia attuato un sistema misto di recupero dei crediti previdenziali, sia per non disperdere il patrimonio professionale degli enti, sia per consentire alle esattorie di acquisire la necessaria esperienza che le stesse hanno dimostrato di non possedere nel 1990.

(3-03746)

(21 aprile 1999).

(Sezione 9 — Carenza degli uffici periferici dello Stato nella città di Massa)

I) Interrogazione:

EVANGELISTI, CARLI, CORDONI e VELTRI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

l'ufficio del territorio di Massa-Carrara, che ha subito da pochi mesi una radicale ristrutturazione funzionale (provviene dalla riunificazione, previa soppressione della sezione staccata del demanio, dell'ufficio tecnico erariale e della conservatoria dei registri immobiliari), si trova ad affrontare le vecchie problematiche ereditate dal catasto e le nuove sfide dell'efficienza, con una gravissima carenza di personale (40 per cento in meno di quello previsto dalle piante organiche) e con la prospettiva di imminenti prepensionamenti, che andranno a determinare un'ul-

teriore caduta di efficienza, cosa già evidenziata dagli ordini professionali della provincia;

il personale degli uffici delle entrate (sezione staccata, registro, imposte dirette) della provincia risulta essere carente al punto che, per smaltire le pratiche arretrate, l'amministrazione finanziaria è costretta a ricorrere ai fondi dello stesso ministero per progetti finalizzati;

il palazzo demaniale sede degli uffici finanziari di Massa nonché della direzione provinciale del tesoro e della ragioneria provinciale dello Stato, presenta da anni gravi problemi di stabilità. I lavori di consolidamento iniziano puntualmente ogni anno con il montaggio dei ponteggi, quasi subito smontati con la motivazione della mancanza di fondi. Ciò provoca al personale e ai contribuenti precisi sospetti di inefficienza e di spreco di denaro pubblico, con relativa caduta di immagine dell'amministrazione;

inoltre, in detto palazzo, è stata denunciata la presenza di roditori ed insetti —:

se non ritenga di considerare attentamente la situazione degli organici e delle strutture degli uffici periferici di Massa, al fine di ottenere in servizio un numero di dipendenti ed una ripartizione fra le varie qualifiche come previsto dalle piante organiche determinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996; di dotare gli uffici di una sede rispondente alle norme di igiene e sicurezza del lavoro; di verificare se le direzioni compartimentali competenti hanno preso tutti i provvedimenti che il caso richiede; di verificare la reale funzionalità di tutti gli uffici, come richiesto anche dagli ordini professionali della provincia. (3-05048)

(4 febbraio 2000)

(ex 4-12830 del 1° ottobre 1997).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2000, N. 2, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 23 NOVEMBRE 1999, N. 2, IN MATERIA DI GIUSTO PROCESSO (6669)

(A.C. 6669 – sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 2, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, in materia di giusto processo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costi-

tuzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6669 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. 1. In applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, nei processi in corso le dichiarazioni rese nel corso dell'indagine preli-

minare dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso che, per libera scelta, si è sottratto o si sottrae all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità. Tali dichiarazioni possono essere valutate quando, sulla base di elementi concreti emersi dal dibattimento e verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di danaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

2. Nei processi nei quali è stato emesso il decreto che dispone il giudizio ed ancora non vi è stata la regolare costituzione delle parti ai sensi dell'articolo 484 del codice di procedura penale, queste ultime possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*), dell'articolo 392 del codice di procedura penale ».

(A.C. 6669 – sezione 3)

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalle legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salvo le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro

attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento della decisione stessa.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigenti.

1. 16. La Commissione.

Sopprimere il comma 1.

1. 1. Volontè, Tassone.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel giudizio di primo grado in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

1-bis. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 1, ove la parte interessata la richieda, è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

1-ter. Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi da 1 a *1-ter*, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, si applica il principio del contraddittorio introdotto dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.

1-quinquies. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il limite dei sei mesi.

1-sexies. Sono sospesi altresì i termini della custodia cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, se la citazione è richiesta dall'imputato o dal suo difensore.

1. 3. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel giudizio di primo grado in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999 n. 2, quando è stata disposta la lettura, ovvero la contestazione nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura

penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

1-bis Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 1, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

1-ter Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi da 1 a *1-ter*, ove esse si siano ulteriormente avvalse della facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, solo se la loro attendibilità sia confermata da altri elementi di prova non desunti dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

1-quinquies. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il limite dei sei mesi.

1-sexies. Sono sospesi altresì i termini della custodia cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, se la citazione è richiesta dall'imputato o dal suo difensore.

1. 2. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Nel giudizio di primo grado in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, quando è stata disposta la lettura, nei confronti di altri senza il loro consenso, dei verbali delle dichiarazioni, rese dalle persone indicate nell'articolo 513 del codice di procedura penale al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, ove le parti la richiedano, il giudice dispone la citazione delle predette persone per un nuovo esame.

1-bis. Se è in corso il giudizio di appello e la decisione sul punto cui si riferiscono i motivi di impugnazione implica l'utilizzazione delle dichiarazioni delle persone di cui al comma 1, ove la parte interessata la richieda è disposta la rinnovazione parziale del dibattimento, al fine di ottenere la citazione di coloro che avevano reso tali dichiarazioni.

1-ter. Se è in corso il giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nei limiti della cognizione devoluta, si applica la disposizione di cui al comma *1-bis*.

1-quater. Disposta la citazione delle persone indicate nei commi da 1 a *1-ter*, ove esse si siano ulteriormente avvalse dalla facoltà di non rispondere ovvero non si siano presentate, le dichiarazioni rese in precedenza possono essere valutate ai fini della formazione della prova solo se le stesse sono riscontrate da elementi di natura diversa.

1-quinquies. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo necessario per la citazione e l'assunzione delle dichiarazioni delle persone indicate nei commi precedenti. La durata della sospensione, che decorre dal momento in cui è disposto il rinnovo della citazione delle persone indicate nell'articolo 513 codice di procedura penale fino all'udienza stabilita per il nuovo esame, non può in ogni caso superare il limite dei sei mesi.

1-sexies. Sono sospesi altresì i termini della custodia cautelare, per un periodo non superiore a tre mesi, se la

citazione è richiesta dall'imputato o dal suo difensore.

1. 4. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I principi in materia di formazione della prova introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali, anche se sia stato dichiarato aperto il dibattimento, il giudice non abbia ancora provveduto all'ammissione delle prove ed all'espletamento della istruzione dibattimentale. In detti procedimenti sono, in ogni caso, acquisite nel fascicolo per il dibattimento, e valutate ai fini della formazione della prova dei fatti in esse affermati, le dichiarazioni, contenute nel fascicolo del pubblico ministero, rese in precedenza da chi, sulla base di elementi concreti, verificati ed accertati nel contraddittorio delle parti, risulti essere stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame in giudizio.

1-bis. Nei procedimenti penali sempre in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale suddetta, anche se in fasi o gradi diversi rispetto a quelli di cui al comma 1, le dichiarazioni rese in precedenza dalle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale, contenute nel fascicolo del pubblico ministero e già comunque acquisite nel fascicolo per il dibattimento, sono utilizzabili. In ogni altro caso, la formazione della prova ha luogo nel contraddittorio delle parti.

1-ter. Le dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è poi sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore, se già acquisite nel fascicolo per il dibattimento, sono valutate ai fini della formazione delle prove dei fatti in esse affermati solo se la loro attendibilità sia confermata

da elementi di prova assunti o formati con diverse modalità.

1. 5. Marotta, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: In applicazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, *con le seguenti:* I principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 legge costituzionale n. 2 del 1999 si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale in ogni stato e grado del procedimento. Tuttavia,

1. 6. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nei processi in corso *fino alla fine del periodo con le seguenti:* nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore.

1. 7. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei processi in corso *con le seguenti:* nei dibattimenti in corso.

1. 15. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nei processi in corso *aggiungere le seguenti:* si applicano i principi introdotti

nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2. Tuttavia,

1. 8. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sono valutate *aggiungere le seguenti:* , se già acquisite al fascicolo del dibattimento,

1. 9. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità *con le seguenti:* elementi di prova di natura diversa.

1. 10. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità *con le seguenti:* elementi di prova, non desunti dalle dichiarazioni rese al pubblico ministero, alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

1. 14. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: Tali dichiarazioni *fino a:* è stata sottoposta *con le seguenti:* Sono altresì acquisite al fascicolo del dibattimento, e valutate come le dichiarazioni rese in contraddittorio, le dichiarazioni di chi, sulla base di elementi concreti, verificati

nel contraddittorio delle parti, risulti che sia stato sottoposto.

1. 11. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

Sopprimere il comma 2.

1. 12. Tassone, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'istanza è presentata al giudice del dibattimento. Se il tribunale è in composizione collegiale, l'incidente probatorio è assunto dal presidente e da un componente del collegio da lui delegato.

1. 13. Pecorella, Saponara, Donato Bruno, Marotta, Gazzilli, Maiolo, Tarditi, Vitali, Cola, Mantovano, Trantino.

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1999, N. 484, RECANTE
MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1997, N. 454,
RECANTE INTERVENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE
DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMO-
DALITÀ (6653)**

(A.C. 6653 – Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da im-

piegare nell'ambito delle attività di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative è riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative è riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative è riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilità dell'impresa di autotrasporto, per i quali può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative è riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili

mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative è riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a). »;

b) al comma 2 le parole: « nel triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001 »;

c) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo; »;

d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: « spese documentate » sono inserite le seguenti: « fino al 25 per cento del costo totale »;

e) al comma 3, le parole: « lettere a), b) e c) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e c) »;

f) al comma 4, la lettera e) è abrogata;

g) il comma 6 è abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da « di cui all'articolo 2 » a « citato comma 100 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie. »;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, può essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalità stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti ».

4. Le convenzioni già stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti già conclusi, ancorché non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.

ARTICOLO 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 6653 – sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, lettera a), capoverso 1, lettera c), le parole: « cinque anni » sono

sostituite dalle seguenti: « sei anni » e le parole: « del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 484 »;

dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. L'articolo 4 della legge n. 454 del 1997 è sostituito dal seguente:

“ART. 4. — (Incentivi per l'aggregazione di imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale).

1. Per i processi di aggregazione che interessino piccole e medie imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto del trasporto combinato, tali da realizzare anche una riduzione della capacità di carico complessiva e, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione, ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Con decreto dirigenziale, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, sono stabiliti criteri e procedure per la concessione dei benefici, tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della concorrenza e producano un'effettiva riduzione della capacità di trasporto.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c), ed al comma 1 del presente articolo, per le operazioni realizzate dopo la data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2001:

a) le piccole e medie imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di auto-

trasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

b) le piccole e medie imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti;

c) i raggruppamenti di imprese, già esistenti alla data di entrata in vigore del decreto dirigenziale di cui al comma 1, che associano piccole e medie imprese, che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei due anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti, che abbiano i requisiti delle piccole e medie imprese, che provvedono a fondersi tra loro.

3. Dai processi di aggregazione di cui al presente articolo dovrà risultare una riduzione della capacità di trasporto complessiva delle imprese e dei raggruppamenti interessati, qualora a seguito di tali processi la capacità di trasporto risulti pari o superiore alle 260 tonnellate di carico utile complessivo. Con il decreto dirigenziale di cui al comma 1 sono stabiliti criteri e modalità per il conseguimento della riduzione della capacità di trasporto.

4. Alle imprese ed ai raggruppamenti risultanti dalle operazioni di cui al presente articolo sono concessi contributi per la partecipazione dei propri titolari ed addetti ad iniziative di formazione professionale, compreso l'acquisto di materiale didattico ed audiovisivo e la partecipazione a corsi, nella misura del 50 per cento degli oneri diretti ed indiretti sopportati e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascuna iniziativa.

5. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo, sulla base

dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1".

2-ter. L'articolo 5 della legge n. 454 del 1997, è sostituito dal seguente:

“ART. 5. (*Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne*). 1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d), realizzate o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001, possono essere concessi mutui quinquennali, ad un terzo del tasso di riferimento, fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi.

2. Le agevolazioni finanziarie di cui al comma 1 sono destinate:

a) alla realizzazione di *terminal* per il trasporto combinato, ivi inclusi i depositi ed i servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico;

b) all'acquisizione di programmi ed apparecchiature elettroniche e telematiche riferite alla catena di trasporto combinato;

c) all'acquisizione di unità di trasporto combinato e delle relative attrezzature.

3. Le iniziative di cui al comma 2, lettera a), potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato” »;

al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti è effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalità di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonché per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie” »;

il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le convenzioni stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte con effetto dalla data in cui sono rese efficaci le convenzioni con i gestori individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, come sostituito dal comma 3 del presente articolo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti già avviati alla stessa data fino al completamento dei conseguenti atti di liquidazione e di erogazione delle agevolazioni ».

(A.C. 6653 - sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

ART. 01. - 1. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

« c) per impresa di autotrasporto la persona fisica o giuridica che esercita l'at-

tività di autotrasporto di cose per conto terzi in un Paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881 del Consiglio del 26 marzo 1992 ».

2. Le lettere *c)* e *d)* del comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono sostituite dalle seguenti:

« *c)* incentivazione delle aggregazioni tra le imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali nei limiti del 10 per cento delle risorse complessive;

d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato per l'acquisto delle attrezzature necessarie alle movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive».

01. 01. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge ha la finalità di ristrutturare il sistema dell'autotrasporto italiano attraverso la riforma della disciplina normativa contenuta nella legge 6 giugno 1974, n. 298, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada, riportata al Titolo I della presente legge. Inoltre vengono disposti alcuni interventi, riportati al Titolo II della presente legge, tesi a:

a) armonizzare la disciplina amministrativa che regola l'accesso al mercato dell'autotrasporto;

b) riorganizzare l'offerta di trasporto mediante la destinazione di risorse finanziarie finalizzate alla riduzione della capacità complessiva di trasporto, all'incentivazione degli investimenti finalizzati all'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle imprese e per favorire il ricorso al trasporto intermodale, nel rispetto delle direttive emanate dall'Unione europea.

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

1. 30. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

All'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, dopo la parola: « autotrasporto », ovunque ricorra, sono aggiunte le seguenti :« di merci ».

1. 65. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la parola: « nazionale » è soppressa.

1. 66. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica e giuridica che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi in un paese dell'Unione europea. Per le imprese non residenti in Italia condizione per accedere ai benefici previsti dalla presente legge è il possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento CEE n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992.

1. 1. Savarese, Bocchino.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è sostituita dalla seguente:

c) Ai fini della presente legge si intende per impresa di autotrasporto un'impresa, ovvero un raggruppamento che eserciti l'attività di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'Albo degli autotrasportatori, istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.

1. 68. (Testo riformulato) Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, alinea, primo periodo, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « triennio 1997-1999 » sono sostituite dalle seguenti: « quinquennio 1998-2002 ».

1. 69. Mammola.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, lettera a) della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 65 per cento ».

1. 70. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « 18 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento ».

1. 71. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento »;

b) alla lettera d) le parole: « 17 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento. »

1. 2. Savarese, Bocchino.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. All'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « in conformità ai principi di cui all'articolo 92 del trattato CEE » sono sostituite dalle seguenti: « tali pareri devono rispettare la normativa prevista dagli articoli 92 e seguenti del trattato CEE in materia di aiuti di Stato ».

1. 72. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, è soppresso.

1. 73. Mammola.

Al comma 1 premettere il seguente:

01. Al comma 6 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, le parole: « con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo » sono sostituite dalle seguenti: « con automezzi aventi massa complessiva superiore ai 60 quintali ».

1. 74. Mammola.

Sopprimere il comma 1.

1. 41. Mammola.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1. 42. Mammola.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) all'articolo 2, comma 1, alinea, della legge n. 454 del 1997 dopo le parole